

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97546100013 NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE APS

TIPO ATTIVITA' 949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MADAMA CRISTINA 50

C.A.P. 10125 COMUNE TORINO PROV. TO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE SMMRCR68H22A182L

CODICE CARICA 1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE SAMMARTANO RICCARDO PIER ANTONIO

DATA 23/10/2020

UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT BIELLA

Firma del Direttore Provinciale
Alfonso TORTONA
UFFICIO TIMBRO
DIREZIONE PROVINCIALE
della Agenzia delle Entrate
torino



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI
Oggetto: REGISTRAZIONE MODIFICHE STATUTARIE EFFETTUATE AI FINI
DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS 03/07/2017 N.117 (ART. 101,
COMMA 2)
Classificazione:
Mittente: ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE
Diretti Interessati:
Num. protocollo: 0025778
Data: 23/10/2020 12:14:01
Ufficio: FRONT OFFICE - UT BIELLA - DP BIELLA

T SJ

3

1490

23/10/2020

ESENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSJ20L001490000RI
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ADICONSUM PIEMONTE RIUNITO IN SESSIONE STRAORDINARIA

Il giorno 20/10/2020 alle ore 12 si è tenuta, in videoconferenza - in quanto la contemporanea presenza dei componenti del Consiglio non consentiva di conformarsi alle disposizioni governative in materia di contenimento dell'epidemia di Covid-19 - la riunione straordinaria del Consiglio regionale dell'Adiconsum Piemonte.

Sono presenti i consiglieri:

1) Bersaglia Alessandro	pres	8) Martina Aldo	ass
2) Barbero Franco	pres	9) Martinez Ugo	ass
3) Dal Padulo Riccardo	pres	10) Massa Barbara	pres
4) Passalacqua Nicolò	pres	11) Minerva Fabrizio	pres
5) Gaiotti Sergio	pres	12) Racca Valerio	ass
6) Malvicino Piero	ass	13) Sammartano Riccardo	pres
7) Manco Gerardo	ass	14) Tomasin Alberto	pres
8) Capra Roberto	pres		

Il Consiglio nomina quale segretario della riunione il sig. Sergio Gaiotti.

Assume la presidenza e prende la parola il Presidente regionale, Riccardo Sammartano, il quale constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno:

- approvazione modifiche statutarie per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 11/17/17 s.m.i. - riforma Enti del Terzo Settore

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente regionale svolge ampia relazione.

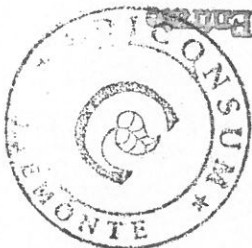
Segue il dibattito al quale intervengono i consiglieri presenti, per esprimere opinioni, chiedere delucidazioni e chiarimenti.

Il Consiglio all'unanimità e con le modalità previste dallo Statuto e dal D.Lgs. 11/17/17 approva le modifiche statutarie, come risultano dallo Statuto allegato al presente Verbale.

Dà mandato al Presidente di sottoscrivere e validare lo Statuto modificato, procedere alla sua registrazione, alla variazione della denominazione del codice fiscale ed ogni successiva occorrenda.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione di presente verbale.

Il segretario



Il presidente

Allegato:



Regio al n. 1490
Sono 3
Liquido € 23.011,2020
Versato € 0,00

L'INCANTO
Firma su delega del Direttore Provinciale
Alfonso TORTONA



L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà
il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura.

diritto alla tutela del risparmio, il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire
responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia, il
pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all'educazione al consumo
dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, il diritto all'erogazione dei servizi
adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità
alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione
diritti dei consumatori e degli utenti, e più precisamente il diritto alla salute, il diritto
L'Associazione che non ha finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la tutela del
legge, di seguito denominata "Associazione" o "ADICONSUM PIEMONTE"

dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, del Codice del Consumo e successive modifiche di
luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), così come modificato
costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3
Piemonte, al n. 297/TO, con D.D. N.136 del 14/02/2019 - senza scopo di lucro e
nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione
102.665 Atti n. 47.233), con sede in Torino, in via Madama Cristina n. 50. - iscritta
pubblico del notaio Antonio Maria Marocco di Torino del 10 maggio 1989 (Rep. N.
(siglabile o acronimabile con "Adiconsum Piemonte APS"), già costituita con atto
ADICONSUM PIEMONTE ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI - APS



Art.1 - COSTITUZIONE E SEDE

regionale del 20/10/2020)

(aggiornato con gli adeguamenti previsti del D.Lgs. 117/2017, approvate dal Consiglio

ADICONSUM PIEMONTE ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI - APS STATUTO

Esente da imposta
di Registro (art. 82
c.3 D.Lgs. 117/2017)
Esente da imposta
di Bollo (art. 82 c.5
D.Lgs. 117/2017)



ADICONSUM PIEMONTE si articola, a sua volta, in Sedi territoriali nel proprio

statutari.

condivide e si impegna a rispettarne il relativo statuto e le delibere degli organismi

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, ADICONSUM PIEMONTE

- nazionale e regionale. In quanto articolazione regionale di ADICONSUM

nell'art. 1 del presente Statuto, nell'ambito delle legislazioni dell'Unione Europea,

secondo gli indirizzi deliberati dai propri organismi statutari per le finalità indicate

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS ed esercita le proprie attività

- ADICONSUM PIEMONTE è articolazione regionale di ADICONSUM

Art. 2 - ARTICOLAZIONI

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Regionale.

comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Torino non

prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

dicembre 2007, n. 244 in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo

n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000,

cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di

Codice del Terzo Settore: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

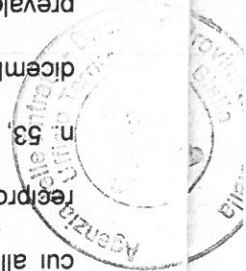
principale, l'attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettera w) del

Nel perseguire i propri scopi associativi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o

sull'Unione Europea nonché nella normativa comunitaria derivate.

leggi, ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità Europee e nel Trattato

e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità alle



territorio di competenza. In ogni provincia o territorio regionale potrà essere promossa la costituzione di Adiconsum territoriali.

L'Adiconsum territoriale rappresenta l'Associazione nel territorio con finalità, modalità, organi analoghi a quelli previsti a livello regionale. Sono organismi delle Strutture Adiconsum territoriali: il Congresso territoriale, il Consiglio territoriale, la Presidenza territoriale. Al Congresso territoriale hanno diritto a partecipare tutti i soci, che eleggono democraticamente i propri organismi ed i delegati al Congresso regionale.

Art. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

Nel perseguire gli scopi associativi, ADICONSUM PIEMONTE, segue gli indirizzi indicati dello Statuto Nazionale al quale fa riferimento il presente documento, in particolare volti a:

a) promuovere una cultura associativa fra i consumatori ed utenti che porti questi a porsi come interlocutori organizzati, delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori di beni e servizi;

b) promuovere l'informazione e l'educazione al consumo di beni e servizi anche attraverso ricerche, studi, test, in proprio o per conto di enti pubblici ed istituzionali;

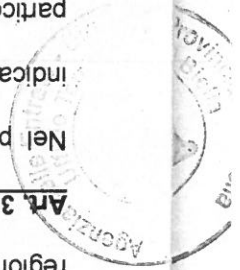
c) affermare il corretto uso dei mezzi pubblicitari per superare la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali abusive;

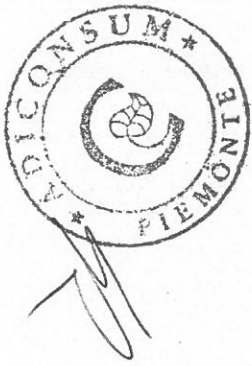
d) promuovere azioni per il controllo della qualità dei beni prodotti, a tutela della salute, della sicurezza, nel rispetto dell'equilibrio ambientale;

e) tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori ivi compresa l'assistenza e la rappresentanza in giudizio, anche attraverso azioni collettive;

f) promuovere il controllo sociale dei servizi pubblici, stimolarne una equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo;

g) rappresentare gli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli locale e regionale;





di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione o) tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi della collaborazione con soggetti pubblici e privati;

manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, n) promozione dell'informazione, della formazione e dell'educazione al consumo della collettiva dei consumatori e utenti;

nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela dell'associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno n) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di L'Associazione inoltre può anche svolgere attività di:

affermare gli interessi dei consumatori ed il rispetto dei loro diritti.

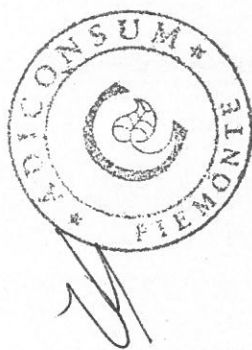
m) promuovere la mobilitazione dei consumatori e ogni altra azione utile ad l) denunciare abusi, speculazioni e frodi;

consentano concreti risparmi per i consumatori;

k) promuovere gruppi d'acquisto collettivi, stipulare accordi a convenzioni che con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori;

Fondazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio regionale e nazionale e i) stabilire rapporti di collaborazione con le altre associazioni, organizzazioni, Enti, gli interessi dei consumatori in rapporto alle istituzioni; che preveda la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere economica regionale, una adeguata legislazione in materia di tutela dei consumatori, n) rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica





amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accettare l'inefficienza delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

p) rappresentanza degli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali, regionali, nazionali, europei e internazionali;

q) rivendicazione di una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale ed europea, di un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;

r) contrattazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;

s) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;

t) promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;

u) promozione di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promozione di gruppi d'acquisto collettivi; stipula di accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati;

Provincia di Biella



L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative o aderivi, quali enti non commerciali, Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare

relazione di missione.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella

Art 4 - ATTIVITA' DIVERSE E ADESIONI

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

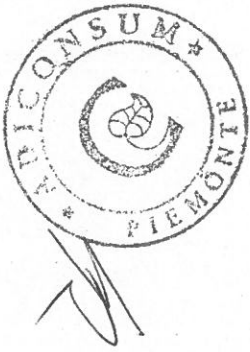
L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella

promozione di azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori e dei consumatori, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario; vigilanza sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati; promozione di iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi; promozione di azioni a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico, anche di cyberbullismo;

(v) promozione di strutture di servizio per l'espletamento dell'attività dell'Associazione;

(w) prevenzione, con ogni mezzo consentito dalla legge, del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;

Provincia di Torino
Regione Piemonte
Agenzia di Tutela Consumatori



fissate dal Consiglio regionale;

- versare regolarmente i contributi associativi secondo le indicazioni e le regole

iniziative ed attività approvate dagli organi statuari;

all'elaborazione delle decisioni, nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le

- partecipare alle riunioni e alle manifestazioni dei consumatori, collaborando

promosse da ADICONSUM PIEMONTE;

- operare attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative

L'Associazione richiede che ogni socio adempia ai seguenti doveri:

gestione dell'Associazione, con facoltà di ottenerne copia.

- può prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla

partecipazione alla cariche sociali è prestata a titolo gratuito.

Adiconsum di livello territoriale nell'ambito della quale ricade la sua residenza. La

prevista quota associativa. Il socio esercita il diritto di voto presso la struttura

- ha diritto di elettorato attivo e passivo, purché in regola con il pagamento della

- partecipa alle attività e fruisce dei servizi di ADICONSUM PIEMONTE;

Ogni socio:

quota associativa.

condividendo i principi e le finalità dell'Associazione ed impegnandosi a versare la

sociali - che ne facciano richiesta, attraverso l'iscrizione alle strutture territoriali,

sessu, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

La qualità di socio è attribuita a tutti coloro - senza distinzione di età, di nazionalità, di

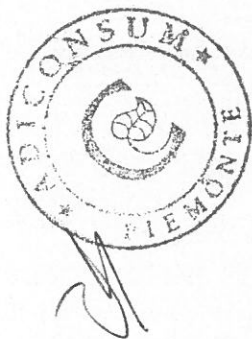
Art. 6 - SOCI

individuale e collettiva dei consumatori per l'attuazione dei propri scopi sociali.

strutture pubbliche e/o private italiane, europee ed internazionali, fondi per la tutela

L'Associazione può promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con

della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti.



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta

Art. 7 - VOLONTARI - DIPENDENTI - COLLABORATORI

Adiconsum non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

Nel caso di recesso, esclusione o decadenza, l'associato che cessa di far parte di automaticamente, la decadenza dalla qualità di socio.

Il mancato versamento per due anni consecutivi della quota associativa causa, nel termine di 30 giorni.

La comunicazione di esclusione motivata sarà inviata a socio, nel termine di 30 giorni dalla decisione e lo stesso potrà proporre ricorso al Collegio nazionale dei probiviri regionale.

L'esclusione, su proposta della Presidenza regionale, viene deliberata dal Consiglio - non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- o in concorrenza con Adiconsum;
- eserciti in proprio o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto gli interessi di Adiconsum;

- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare deliberatamente e gravemente legalmente prese dagli organismi;

- non osservi le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, oppure le deliberazioni Il socio, oltre ai casi previsti della legge, può essere escluso quando:

Il recesso deve essere comunicato dal socio ad ADICONSUM PIEMONTE.

esclusione o decadenza.

Gli associati cessano di far parte di ADICONSUM PIEMONTE per decesso, recesso, nelle delibere degli organismi.

- osservare e adempiere alle decisioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti e

in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti fissati dal comma 4 art. 17 CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile.

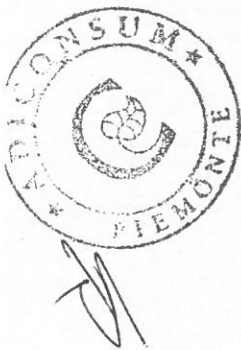
L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, nell'Associazione, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione da conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 12.4 punto d) dello Statuto.

Art. 8 - ORGANISMI

Sono organismi dell'associazione regionale:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Presidenza Regionale;





componenti eletti democraticamente dal Congresso regionale per un quadriennio.
Il Consiglio regionale è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 25

Art. 10 - CONSIGLIO REGIONALE

qualificata.

Le decisioni del Congresso regionale sono prese a maggioranza semplice (il 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza
componenti del Consiglio regionale.

ii) in sessione straordinaria, qualora ne sia fatta richiesta da almeno i 2/3 dei
precedentemente;

i) in sessione ordinaria, ogni 4 anni, per l'espletamento di quanto indicato

Il Congresso regionale si riunisce:

e) delibera le modifiche statutarie;

quadriennio successivo;

d) fissa gli indirizzi programmatici dell'attività di ADICONSUM PIEMONTE per il

c) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo).

b) elegge i delegati al Congresso nazionale;

a) elegge i componenti del Consiglio regionale;

particolare:

Il Congresso regionale ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali ed in

al-voto.

territoriali nel rispetto del principio della effettiva rappresentatività degli aventi diritto
PIEMONTE. Esso è costituito dai delegati eletti democraticamente dai Congressi
Il Congresso regionale è il massimo organismo deliberante di ADICONSUM

Art. 9 - CONGRESSO REGIONALE

e) il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di controllo).

d) il Presidente Regionale;

Il Consiglio regionale elegge al suo interno il Presidente regionale e, su proposta dello stesso, elegge fino ad un massimo di altri 4 componenti della Presidenza regionale,

Il Consiglio regionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio regionale, quale organo deliberativo permanente:

a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dal Congresso regionale;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Presidenza regionale e le relative relazioni;

c) coordina e controlla l'attività delle strutture territoriali;

d) istituisce, su proposta della Presidenza regionale, settori, servizi e uffici, stabilendone le attribuzioni;

e) approva, su proposta della Presidenza regionale, il Regolamento attuativo dello Statuto;

g) integra il Collegio dei Revisori dei Conti in caso di decesso o dimissioni dei suoi membri;

h) convoca il Congresso regionale;

i) approva il regolamento per la partecipazione dei soci al Congresso regionale.

Al fine di poter dichiarare valida la seduta del Consiglio regionale, sarà necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio stesso.

Le decisioni del Consiglio Regionale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Art. 11 - PRESIDENZA REGIONALE

La Presidenza regionale, eletta ai sensi del precedente articolo, è l'organismo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso regionale e dal Consiglio regionale e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Associazione.



Inoltre la Presidenza regionale:

a) predispone i regolamenti di carattere generale relativi anche al funzionamento dei servizi dell'Associazione;

b) propone all'approvazione del Consiglio regionale il regolamento attuativo dello Statuto, le eventuali sue modifiche, la convocazione dei Congressi;

c) predispone i bilanci consuntivi e preventivi, approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione del Consiglio regionale;

d) delibera le variazioni di bilancio, le eventuali riserve e la destinazione di nuove entrate, conformemente ai limiti e alle previsioni di legge e statutarie;

e) autorizza il Presidente regionale ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell'Associazione;

f) decide l'azione o la costituzione in giudizio dell'Associazione, delegando il Presidente regionale o altro componente della Presidenza regionale a sottoscrivere la procure; tale sottoscrizione impegna processualmente e nei confronti dei terzi l'Associazione;

g) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente regionale in via di urgenza;

h) nomina i responsabili dei settori operativi, dei comitati tecnici scientifici.

La Presidenza Regionale dura in carica 4 anni.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 - PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente regionale è il legale rappresentante dell'Associazione.

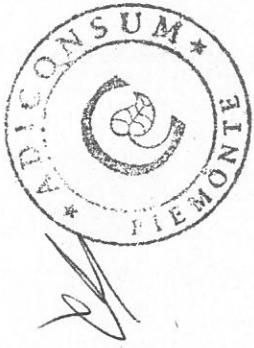
Oltre ai compiti e funzioni previsti nel Regolamento attuativo dello Statuto, spetta al

Presidente regionale:

a) convocare, presiedere e coordinare la Presidenza regionale ed il Consiglio regionale determinandone i rispettivi ordini del giorno;

b) coordinare l'attività dell'Associazione, presentare i bilanci, curare i rapporti esterni;





comma secondo, del codice civile.

componenti del Collegio scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, analogia l'articolo 2399 del codice civile. E' facoltà di eleggere almeno uno dei componenti del Collegio di Revisori dei Conti (Organo di controllo) si applica per contabile dell'Associazione.

Al Collegio spetta, in via generale, il controllo sulla gestione amministrativa e composto da tre membri più due supplenti.

L'Associazione si dota di un Collegio di Revisori dei Conti (Organo di controllo) Anche qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ORGANO DI CONTROLLO)

Presidenza Regionale designato della stessa.

impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un componente della In caso di temporanea assenza del Presidente regionale o per suo motivato

Il Presidente regionale dura in carica 4 anni.

h) rappresentare in giudizio l'Associazione.

rappresentanza a livello locale, fino alla loro ricostituzione;

associativi territoriali, un reggente *pro tempore*, conferendogli i poteri di legale

g) nominare, in caso di improvvisa e/o prolungata vacanza degli organismi

di organismi pubblici o istituzionali;

f) nominare rappresentanti dell'Associazione presso comitati consultivi o decisionali

Segreteria;

contrasto con le finalità dell'Associazione, previa autorizzazione del Comitato di

e) accettare da soggetti pubblici e privati, donazioni, liberalità e contributi non in

l'Associazione;

d) sottoscrivere contratti, anche bancari, accordi, progetti che impegnano

o collaboratori esperti;

c) delegare per singoli atti o tipologia di essi i componenti della Presidenza regionale,



proprietaria e di tutti gli altri beni su cui vanti diritto a qualsiasi titolo.

Il patrimonio e costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione a

Art. 14 - PATRIMONIO

dell'organismo cui si riferiscono.

della Presidenza Regionale. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura

I libri di cui alle lettere a) e b), nonché il Registro dei volontari, sono tenuti a cura

dell'organo di controllo, e di tutti gli altri organismi sociali.

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Regionale,

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio, in cui

a) il libro degli associati;

11/7/2017, l'Associazione deve tenere:

11/7/2017, al registro dei volontari prescritto nell'art 17 comma 1, del D.Lgs.

Oltre alle scritture contabili e di bilancio, prescrive negli articoli 13, 14 del D. Lgs.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza dei presenti.

Congresso Regionale.

partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio regionale e dei

delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti del Collegio possono

controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

I componenti del Collegio di Revisori dei Conti (Organo di controllo) possono in

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed

Il Collegio di Revisori dei Conti (Organo di controllo) esercita, inoltre, compiti di

Art. 15 - RISORSE

Per il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 3 e per quanta altro sarà ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, ADICONSUM PIEMONTE si avvale:

- a) delle quote associative;
- b) degli eventuali contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle Organizzazioni comunitarie, europee e internazionali;

c) dei mezzi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni, progetti a quanto altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche o organismi privati;

d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, lasciti, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati;

e) dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

f) di ogni altra entrata proveniente all'Associazione, in ragione dei servizi prestati e dei fini perseguiti.

Art. 16 - FINANZA E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno solare. Il bilancio di previsione deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale nella stessa convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre i 4 mesi dall'inizio dell'anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del



Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo

Settore.

Dal bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti

dall'Associazione.

Il bilancio dell'Associazione, deve essere depositato presso il Registro regionale del

Terzo Settore laddove richiesto.

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate

dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché

perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di

perseguire esclusivamente gli scopi statuari.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzzi di gestione,

nonchè di fondi, riserve o capitali, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi

e riserve comunque denominate ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a

centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere

aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui

aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci.

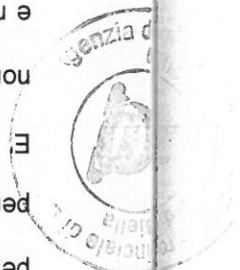
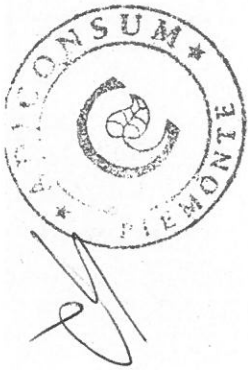
In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno)

milione di euro, l'Associazione deve depositare presso il Registro Regionale del

Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto

secondo le linee guida con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e

tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle



dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

I soci, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 17 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dalla Presidenza regionale o dal Presidente regionale.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEI TERRITORI

Le Adiconsum territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque, e non potranno, per qualsiasi titolo o causa - o in specie per il fatto dell'adesione e della dipendenza all'ADICONSUM PIEMONTE - chiedere di essere sollevate della stessa.

Art. 19 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

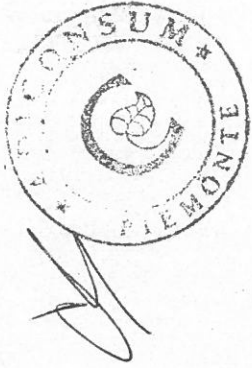
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti da ADICONSUM PIEMONTE nei confronti o a favore delle Adiconsum territoriali, costituiscono normale attività di assistenza propria dell'Associazione senza assunzione di responsabilità.

ADICONSUM PIEMONTE ha facoltà di verifica dei bilanci delle Adiconsum territoriali.

Art. 20 - SCIoglimento

La Presidenza Regionale, quando siano venuti a mancare i presupposti politici e associativi che hanno dato origine ad ADICONSUM PIEMONTE può proporre lo scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione può esser deciso solamente dal Congresso regionale, appositamente convocato, che delibera con la maggioranza che



rappresentanti almeno i 3/4 dei soci.

In caso di scioglimento della Associazione, il Congresso regionale può nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'organo competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore che Svolgono attività analoga a quella in oggetto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso regionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto. Eventuali modifiche dovute ad obblighi o disposizioni di legge verranno deliberate dal Consiglio regionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti e successivamente ratificate dal Congresso regionale.

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di

legge in materia.

--- FINE ---



[Handwritten signature]

